

Decreto legge 24 aprile 2017, n. 50
Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 24 aprile 2017, n.
95 - Supplemento Ordinario n. 20

Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. Convertito in legge, con modifiche, dalla L. 21.06.2017, n. 96 con decorrenza dal 24.06.2017.

Titolo I Disposizioni urgenti in materia di finanza pubblica - Capo III Disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica

Articolo 12 Bis

Rimodulazione del credito d'imposta per le imprese alberghiere

1. Il secondo periodo del comma 7 dell'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, è sostituito dal seguente: "Il credito d'imposta di cui al comma 1 in favore delle imprese alberghiere indicate al medesimo comma è riconosciuto altresì per le spese relative a ulteriori interventi, comprese quelle per l'acquisto di mobili e componenti d'arredo, a condizione che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all'esercizio di impresa i beni oggetto degli investimenti prima dell'ottavo periodo d'imposta successivo".

(1)

(1) Il presente articolo è stato inserito dall'allegato alla legge di conversione, L. 21.06.2017, n. 96 con decorrenza dal **24.06.2017**.

A loro volta i commi 1 e 2 dell'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 prevedono:

1. Al fine di migliorare la qualità dell'offerta ricettiva per accrescere la competitività delle destinazioni turistiche, per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e per i due successivi, alle imprese alberghiere esistenti alla data del 1° gennaio 2012 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30 per cento delle spese sostenute **fino ad un massimo di 200.000 euro** nei periodi d'imposta sopra indicati per gli interventi di cui al comma 2.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto per le spese relative a interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,, ovvero per le tipologie di spesa di cui al comma 7 del presente articolo, secondo le modalità ivi previste.

LA NOVITA' IN SINTESI:

La norma esistente sino al 24 giugno 2017, ovvero il vecchio comma 7 ora modificato prevedeva che: *Una quota pari al 10 per cento del limite massimo complessivo di cui al primo periodo è destinata, per ciascun anno, alla concessione del credito d'imposta di cui al comma 1 in favore delle imprese alberghiere indicate al medesimo comma per le spese relative a ulteriori interventi, comprese quelle per l'acquisto di mobili e componenti d'arredo destinati esclusivamente agli immobili oggetto degli interventi di cui al comma 2, a condizione che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all'esercizio di impresa i beni oggetto degli investimenti prima del secondo periodo d'imposta successivo.*

Quindi fino al 24 giugno la detrazione competeva fino ad una spesa di euro 20.000, dal 24 giugno la detrazione compete fino ad una spesa di euro 200.000 ed è stato allungato a 8 anni il vincolo di conservare i beni. Con la modifica introdotta, gli operatori alberghieri avranno quindi piena libertà di scelta nell'utilizzo della detrazione.

SE POI CONSIDERIAMO IL CUMULO CON I SUPER AMMORTAMENTI, IL RISPARMIO D'IMPOSTA E' MOLTO IMPORTANTE